

05-24-2001



101730782

EET

-Y

Docket No.:

6502-3523

5.21.01

Tab settings

To the Honorable Commissioner of P.

one attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

**CIRIO S.p.A.**

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation-State
- Other **Italian Joint Stock Company**

Additional names(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other **Change of Address**
- Merger
- Change of Name

Execution Date: **12/21/1998**

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: **CIRIO S.p.A.**

Internal Address:

Street Address: **Via Fondi di Monastero 262**

City: **Rome ITALY** State: ZIP:

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation-State
- Other **Italian Joint Stock Company**

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached:  Yes  No  
(Designations must be a separate document from Assignment)  
Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

4. Application number(s) or registration numbers(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

**1,417,588**

Additional numbers attached?  Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: **James B. Conte**

Internal Address: **Lee, Mann, Smith, McWilliams,  
Sweeney & Ohlson**

Street Address: **209 S. LaSalle Street, Suite 410**

City: **Chicago** State: **IL** ZIP: **60604**

6. Total number of applications and registrations involved:.....

**1**

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$ **\$40.00 €**

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

**12-0913**

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

**James B. Conte**

Name of Person Signing

*James B. Conte*  
Signature

**5/18/01**  
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

**TRADEMARK**

REEL: 002302 FRAME: 0282

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Eurolat S.p.A., successor in title to Fedital S.p.A.; Polenghi Lombardo S.p.A.; Cirio, Polenghi, De Rica S.p.A.; and Cirio S.p.A., is owner by assignment of the following United States trademark applications:

<u>Trademark</u>	<u>Regis. No.</u>	<u>Regis. Date</u>
POLENGHI ITALIA & Design	1,417,588	

appoints the following attorneys as domestic representatives, upon whom all notices regarding the above-identified applications may be served:

James B. Conte

Lee, Mann, Smith, McWilliams, Sweeney & Ohlson  
P.O. Box 2786  
Chicago, Illinois 60690-2786

  
Eurolat S.p.A. - Ing. Alfredo GAETANI  
(Managing Director)

Roma, April 17, 2001  
Date

Dr. GIOVANNI GIULIANI  
NOTAIO

00197 Roma - Via A. Bertoloni, 10  
Tel. 06.80690399 (r.a.) Fax 06.80691363

Rep. n.24526 Racc. n.6356  
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventuno  
del mese di dicembre.

Alle ore 11:10.

- 21 dicembre 1998 -

In Roma, via Fondi di Monastero n. 262.

Innanzi a me dr. Giovanni Giuliani, notaio in Roma,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di  
Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' PRESENTE

MICCOLINI Paolo, imprenditore, nato a Monfalcone (GO)  
il 2 dicembre 1938, in qualità di presidente del  
consiglio di amministrazione della società "CIRIO  
Società per Azioni" con sede in Napoli (NA) Centro  
Direzionale Isola B lotto n. 2, capitale  
151.046.913.750 i.v., iscritta presso il Registro  
delle Imprese al n. 423382/97 del Tribunale di Napoli,  
Codice Fiscale 06690550634, domiciliato per la  
carica presso la sede sociale.

Detto comparante, della cui identità personale, non-  
chè qualifica, io notaio sono certo, rinuncia, con  
il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi  
dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita  
l'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima con-  
vocazione, della predetta società per discutere e  
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Sanzioni amministrative tributarie: deliberazioni  
ai sensi dell'art. 11, comma 6 decreto legislativo  
n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifica-  
zioni;

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'u-  
tilizzo di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e  
seguenti del Codice Civile;

Parte straordinaria:

1. Modifica dello Statuto Sociale agli artt. 2; 5;  
9; 10; 11; 13; 15; 20; 23.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello  
statuto sociale, il costituito che invita me notaio,  
ai sensi di statuto e degli artt. 2371 e 2375 c.c.,  
a verbalizzare la presente assemblea.

Aderendo all'invito, dò atto che l'assemblea si  
svolge come segue:

il presidente, ai sensi dell'art. 14 dello statuto  
sociale, sceglie, tra gli azionisti presenti, due  
scrutatori nelle persone di:

- Davide Reale;

Registrato

N. 7-1-99

N. 679 Serie 13

Atti Pubblici

- Demetrio Rodinò; \_\_\_\_\_  
i quali accettano di svolgere tale funzione; \_\_\_\_\_  
- sono presenti per il consiglio di amministrazione: \_\_\_\_\_  
Paolo Micolini, presidente; \_\_\_\_\_  
- Riccardo Ferrero e Roberto Michetti, vice presi-  
denti \_\_\_\_\_  
- Vittorio Bottazzi e Lucio Velo, Consiglieri; \_\_\_\_\_  
- sono presenti per il collegio sindacale: \_\_\_\_\_  
Alvise Conciato, presidente; \_\_\_\_\_  
Antonio Petrucci, sindaco effettivo; \_\_\_\_\_  
ha giustificato la propria assenza Rossano Ruggeri,  
sindaco effettivo; \_\_\_\_\_  
- che la convocazione della presente assemblea è re-  
golarmente avvenuta a mezzo avviso n. S-25293 pub-  
blicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26.11.1998,  
foglio delle inserzioni n. 277; \_\_\_\_\_  
- che, così come prescritto dall'art. 38 dalla Com-  
missione Nazionale per le Società e la Borsa (CON-  
SOB) nella delibera n. 11520 del 1°.7.1998, l'avviso  
di convocazione è stato altresì pubblicato in data  
26.11.1998 sul quotidiano "Il Sole 24 ore"; \_\_\_\_\_  
- che presso le casse incaricate sono stati effe-  
tuati depositi per n. 435.040.741 (quattrocentotren-  
tacinquemilioni quarantamila settecento quarantuno) a-  
zioni sulle n. 604.187.655 (seicentoquattromilioni-  
centottantasettemilaseicentocinquantacinque) del va-  
lore nominale di L. 250 (duecentocinquanta) ciascuna  
costituenti il capitale sociale di L.  
151.046.913.750 (centocinquantunomiliardi quaranta-  
seimilioni novecentotredicimila settecentocinquanta) e  
che sono stati regolarmente osservati i termini e le  
modalità di deposito delle azioni indicati nell'av-  
viso di convocazione ai fini dell'intervento nell'o-  
dierna assemblea; \_\_\_\_\_  
- che, in base al riscontro effettuato sul foglio  
delle presenze, che si allega al presente atto sotto  
la lettera "A", e nel rispetto dell'art. 2372 del  
c.c. per quanto concerne la rispondenza delle dele-  
ghe, risultano presenti, fino a questo momento, n. \_\_\_  
12 (dodici) azionisti portatori in proprio e/o per  
delega di complessive 435.040.461 (quattrocentotren-  
tacinquemilioni diecimila quattrocentosessantuno) a-  
zioni sociali che, in base all'art. 9 dello statuto,  
danno diritto ad altrettanti voti; \_\_\_\_\_  
- sono altresì presenti giornalisti qualificati non-  
ché esperti, analisti finanziari, ammessi ad assi-  
stere all'odierna riunione. \_\_\_\_\_  
Il presidente, constatata l'attuale presenza di a-  
zionisti portatori in proprio e/o per delega di un  
numero di azioni superiore alla metà del capitale

sociale, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti alla presente assemblea, dichiara la riunione assembleare validamente costituita, a norma dell'art. 2368 c.c. e dell'art. 12 dello statuto sociale e, pertanto, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, il presidente, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prega gli intervenuti che dovessero lasciare anche temporaneamente la riunione di voler cortesemente consegnare, all'apposito ufficio posto all'ingresso della sala, la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritirandola al rientro in aula.

Il presidente invita gli azionisti presenti a voler fare presente:

- eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120 e 121 del D.Lg. 24.2.1998 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazioni superiori al 2% - due per cento - del capitale sociale o di partecipazioni reciproche);

- comunicare, ai sensi dell'art. 122 del D.Lg. 24.2.1998 n. 58, l'eventuale esistenza di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse e, in caso di esistenza, la specificazione del nominativo degli azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Nessuno dei presenti dichiara di versare nelle situazioni sopracitate ed il presidente aggiunge, comunque, di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 39 della deliberazione CONSOB n. 11520 del 10.7.1998, il presidente precisa, infine, che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto risultano essere i seguenti:

"Cirio Holding S.p.a. n. 424.537.131 (quattrocentoventunomilionicinquecentotrentasettemilacentotrentuno) azioni pari al 69,769% (sessantanove e settecentosessantanove per cento) del capitale sociale;

Tri Valley Growers n. 13.956.880 (tredicimilionioventocinquantaseimilaottocento) pari al 2,310% (due e trecentodieci per cento) del capitale sociale;

Centrofianziaria S.p.a. n. 13.470.000 (tredicimilioni quattrocento settantamila) azioni pari al 2,229% (due e duecentoventinove per cento) del capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente comunica che si è provveduto nel termine stabilito dagli artt. 26 e 27 della citata deliberazione CONSOB n. 11520 al deposito, presso la sede sociale, la sede amministrativa e la Società di Gestione del Mercato, delle relazioni predisposte dagli amministratori per le proposte di modifiche statutarie e per la proposta relativa all'acquisto ed all'utilizzo di azioni proprie, redatte rispettivamente in conformità agli schemi n. 3 e n. 4 dell'allegato 2A della stessa delibera CONSOB. Inoltre, ai sensi degli artt. 44 e 45 della citata delibera, le stesse relazioni sono state inviate alla CONSOB e copia delle medesime è stata consegnata a ciascun azionista intervenuto.

Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

**1. Sanzioni amministrative tributarie: Deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6 decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.**

Il presidente dà lettura della proposta predisposta dal consiglio di amministrazione. "Signori azionisti, il decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni ha dettato disposizioni specifiche in relazione al principio di applicazione delle sanzioni tributarie non penali al soggetto che - titolare di una specifica funzione e di poteri decisionali nell'ambito di una persona giuridica - abbia commesso o concorso a commettere la violazione, avendo agito con dolo o colpa grave e avendone tratto diretto vantaggio. Esclusivamente nei casi in cui gli stessi soggetti abbiano agito con colpa lieve e soprattutto nell'interesse della società, la stessa può assumersi, nei confronti della Pubblica Amministrazione, il debito dell'autore della violazione rimanendone comunque responsabile solidalmente e per l'intero.

Tra le novità di tale decreto vi è la possibilità di spostare, in prima battuta, il pagamento della sanzione dal soggetto che ha agito nell'interesse della società alla società stessa, salvo il regresso di quest'ultima nei confronti dell'effettivo autore: il che consente agli amministratori, dipendenti, legali rappresentanti e quanti operano in virtù di poteri nell'interesse della società, di esercitarli con

maggiore tranquillità e ciò costituisca una indubbia utilità per la società."

Il presidente invita gli azionisti che desiderassero prendere la parola ad alzare la mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessun azionista chiedendo la parola, si invitano gli stessi ad esprimere il proprio voto.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale si procede alla votazione per appello nominale.

#### L'ASSEMBLEA

con il voto unanime di tutti i soci presenti, portatori di n. 435.010.461 azioni, espresso nei modi di legge, come meglio specificato nel documento contenente il riepilogo della votazione, l'elenco degli azionisti con il numero delle azioni possedute e il voto espresso, che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "B",  
- visto l'art. 11, comma 6, del D.Lg. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni;

- ritenuta l'utilità per la società dell'adozione della relativa delibera;

- ritenuto che la stessa delibera non comporti specifici aggravii per la società;

#### DELIBERA

1. che la società si assuma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, del D.Lg. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni, i debiti per le eventuali sanzioni tributarie non penali gravanti sugli autori della violazione, siano essi dipendenti, rappresentanti legali, rappresentanti negoziali o amministratori della società al momento della violazione, nei confronti di qualsiasi pubblica amministrazione o soggetto facente parte della stessa o suo concessionario. Tale assunzione è subordinata a che l'autore della violazione abbia agito nell'interesse della società e senza dolo o colpa grave. In ogni caso è fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lg. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni.

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile.

Il presidente dà lettura della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione in merito alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di azioni proprie, redatta in conformità all'allegato 2A schema 4 come disposto dall'art. 27 della deliberazione CONSOB n. 11520 del 1°.7.1998.

"Signori azionisti, il consiglio di amministrazione ha ritenuto di convocarvi in assemblea ordinaria anche per deliberare sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo di azioni proprie.

Con delibera del 30.4.1997 l'assemblea ha autorizzato il consiglio di amministrazione all'acquisto e all'utilizzo di azioni proprie per un periodo massimo di diciotto mesi; tale autorizzazione aveva validità fino al 30.10.1998.

Le motivazioni per le quali oggi vi chiediamo nuovamente l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie trova fondamento nella situazione di opportunità che il mercato mobiliare offre.

Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo di azioni proprie trova fondamento nella opportunità di conferire al consiglio di amministrazione la possibilità:

- di effettuare eventuali future alienazioni, anche ai fini di una possibile stabilizzazione del valore del titolo;

- di utilizzare le azioni proprie acquistate quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di L. 250 (duecentocinquanta) cadauna.

3. Utili informazioni ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, e 2357, ter del codice civile.

Il numero massimo di azioni stabilito al punto 2 che precede, al quale si riferisce la richiesta di autorizzazione, non eccede nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2357, 3° comma, c.c. la decima parte del capitale, tenuto altresì conto che nessuna delle società controllate da CIRIO S.p.a. possiede azioni della controllante.

A fronte della autorizzazione il consiglio propone inoltre di:

a. azzerare la "Riserva Acquisto azioni proprie" per la parte non utilizzata, reintegrando per pari importo la "Riserva da scissione";

b. costituire un'apposita riserva "Acquisto azioni

proprie" per un importo commisurato al corrispettivo massimo di acquisto e cioè L. 15.000.000.000 (quindicimiliardi), mediante corrispondente prelievo dalla "Riserva da scissione" in quanto disponibile.

4. Durata per la quale è richiesta l'autorizzazione. La durata dell'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, è richiesta per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria che eventualmente ne autorizzerà l'effettuazione.

L'autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo nonché le valutazioni del mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati.

Il consiglio propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, minimo per azione di L. 500 (cinquecento) e massimo per azione di L. 2.000 (duemila).

Gli intervalli di prezzo sopra indicati sono stati determinati:

- per il corrispettivo minimo di L. 500, tenendo conto del valore nominale di L. 250 per azione;

- per il corrispettivo massimo di L. 2.000, tenendo conto dell'andamento del titolo sia nel corso dell'anno 1997 che dell'andamento del titolo dall'inizio del 1998 ad oggi.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti verranno effettuati.

In conformità a quanto disposto dall'art. 132 del D.Lg. n. 58 del 24.2.1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato, secondo le modalità concordate con la Società di Gestione del Mercato stabilite all'art. 4.1.2. del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a. deliberato in data 11.12.1997 ed in conformità alle istruzioni del suddetto Regolamento, ciò al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti richiamata dall'art. 132 del Testo Unico.

Le disposizioni potranno avvenire sia mediante alienazioni delle stesse in Borsa sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, fermo restando che il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse dovrà essere sostanzialmente in linea con i prezzi espressi dal mercato nel giorno dell'eventuale disposizione."

Terminata la lettura, il presidente invita gli azionisti che desiderassero prendere la parola ad alzare la mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Prende la parola l'avv. Nicola Rocco di Torrepadula, in proprio e quale rappresentante dell'azionista CIRIO HOLDING S.p.a., il quale propone di:

1. autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte e per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di massimo n. 7.500.000 azioni ordinarie della società ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, minimo per azione di L. 500 e massimo per azione di L. 2.000;

2. di dare mandato al consiglio di amministrazione e per esso al presidente ed all'amministratore delegato, in via disgiuntiva tra loro od anche a mezzo di loro delegati, di procedere all'acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune nell'interesse della società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e così sul mercato, secondo le modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del T.U. n. 58/98;

3. di costituire un'apposita "Riserva Acquisto Azioni Proprie" per un importo commisurato al corrispettivo massimo di acquisto pari a L. 15.000.000.000, mediante corrispondente prelievo dall'"Riserva da scissione", in quanto disponibile;

4. di dare mandato al consiglio di amministrazione e per esso al presidente ed all'amministratore delegato, in via disgiuntiva tra loro od anche a mezzo di loro delegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter c.c., affinché possano utilizzare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in base alla presente delibera sia mediante alienazione delle stesse in Borsa sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo o il valore attribuito alle stesse dovrà essere sostanzialmente in linea con i prezzi espressi dal mercato nel giorno dell'eventuale disposizione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accorda-

ta senza limiti temporali;

5. di conferire al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, in via disgiuntiva tra loro, ogni potere e facoltà per l'esecuzione della presente deliberazione procedendo alle debite appostazioni di bilancio e alle conseguenti scritture contabili con facoltà di procedere all'acquisto e agli atti di disposizione delle azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, eventualmente attraverso intermediari specializzati secondo le disposizioni delle competenti autorità del mercato.

Prende la parola Bruno Camerini il quale chiede se si è già in grado di prevedere l'utilizzo delle azioni proprie già acquistate ed acquisende all'interno della politica di investimenti della società, procedendo ad acquisizioni anche attraverso scambi azionari.

A tal proposito il presidente fa presente come ogni opportunità è da prendere in considerazione, soprattutto in una società dinamica come la Cirio S.p.A.: evidente quindi che anche le azioni proprie possono costituire un valido strumento ai fini di acquisizioni o scambi di partecipazioni.

Prende la parola il rappresentante legale del socio EFIN S.r.l. Giulio Caradonna il quale chiede un aggiornamento sulla situazione debitoria della società, al fine di comprendere quali sono le risorse economiche da utilizzare nella proposta operazione di acquisto di azioni proprie, nonché l'incidenza dell'intera operazione sui conti della società. Per i soci Nicola Rocco di Torrepadula e Bruno Camerini l'acquisto di azioni proprie è speso nelle consistenti riserve di bilancio e rientra ampiamente nella percentuale consentita dal codice civile; conseguentemente appare fuori luogo aprire una discussione sui conti della società il cui esame non è certo all'ordine del giorno della presente assemblea. Nella sua risposta il presidente, nel sottolineare come la domanda di Giulio Caradonna esuli degli argomenti all'ordine del giorno ricorda come ad oggi i dati contabili definitivi non siano ancora disponibili, mancando pochi giorni alla chiusura dell'esercizio. Giulio Caradonna prende atto della risposta e non ritenendosi soddisfatto visto, a suo dire, il collegamento tra risorse disponibili e mezzi necessari per l'acquisto di azioni proprie dichiara fin d'ora il proprio voto contrario alla proposta di cui sopra.

Esaurita la discussione, il presidente pone in vo-

tazione la proposta degli azionisti Nicola Rocco di Torrepadula e "CIRIO HOLDING S.p.a."

Si procede, quindi, alla votazione per appello nominale.

#### L'ASSEMBLEA

- considerata la proposta del consiglio di amministrazione;

- avute presenti le disposizioni contenute negli artt. 2357 e 2357 ter c.c.

- con il voto favorevole di n. 9 (nove) soci, portatori di n. 435.007.316 (quattrocentotrentacinquemilionesettecentosedici) azioni, e con il voto contrario di 3 (tre) azionisti, portatori in proprio e per delega di n. 3.145 (tremilacentoquarantacinque) azioni, espresso nei modi di legge, come meglio specificato nel documento contenente il riepilogo della votazione, l'elenco degli azionisti con il numero delle azioni possedute e il voto espresso, che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "C",

#### DELIBERA

1. di approvare la proposta degli azionisti Nicola Rocco di Torrepadula e "CIRIO HOLDING S.p.a."

Si passa, quindi, alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria:

1. Modifica dello Statuto Sociale agli artt. 2; 5; 9; 10; 11; 13; 15, 20; 23.

Il presidente dà lettura della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione in ordine alla proposta di modifiche statutarie redatta in conformità allo schema n. 3 dell'allegato 2A, come disposto dall'art. 26 della deliberazione CONSOB n. 11520 del 10.7.1998.

Detta relazione si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Terminata la lettura, il presidente invita gli azionisti che desiderassero prendere la parola ad alzare la mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Prende la parola Giulio Caradonna, il quale sottolinea come in apertura della presente assemblea abbia chiesto alla società l'elenco completo dei soci e delle relative partecipazioni ciò al fine di valutare il reale impatto della clausola dell'art. 23 sulla nomina di un sindaco da parte delle minoranze azionarie con una soglia minima del 3% (tre per cento) del capitale ordinario, che ai valori di borsa attuali si aggira intorno ai diciottomiliardi di lire. Non essendo stato possibile ottenere il suddetto dato chiede per lo meno l'elenco dei primi venti so-

ci e ciò sempre al fine di comprendere la reale portata della proposta innovazione statutaria in adeguamento della cd. "Legge Draghi". Ritiene infatti lo stesso che in presenza di un capitale particolarmente diffuso (a prescindere dalla partecipazione di maggioranza), una soglia del 3% alla fine vada a svuotare il senso dell'innovazione stessa, diventando assai problematico riuscire a raggruppare un numero di soci in grado di presentare una lista di sindaci.

Auspicherebbe quindi una soglia più bassa (che non è in grado di indicare in mancanza del dato relativo ai primi venti azionisti) al fine di comporre un collegio sindacale le cui funzioni dovrebbero trasformarsi, a suo dire, da un mero controllo contabile, all'osservanza di tutte le leggi che possano riguardare la società e i suoi prodotti, quali ad esempio quelle sulla tutela della salute dei lavoratori, sulla tutela del consumatore, sull'inquinamento in generale ed altre ancora.

Auspica inoltre la modifica dell'art. 14 sulla votazione per appello nominale in assemblea.

Prende la parola il socio Nicola Rocco di Torrepaola il quale sottolinea come l'impatto della "Legge Draghi" su ogni singola società sarà da verificare strada facendo, essendo adesso un momento di prima applicazione.

Prende la parola il presidente che garantisce a Giulio Caradonna la comunicazione dei dati da lui richiesti, sottolineando in ogni caso come in tale sede siano disponibili quelli relativi ai soci con una percentuale superiore al 2% (due per cento).

In merito al tetto del 3% per presentare la lista dei sindaci precisa come la tutela delle minoranze non possa andare slegata da quello che deve essere un pur minimo ma consistente investimento, essendo questo assolutamente fisiologico in un regime di democrazia azionaria, dove comunque i diritti degli investitori di maggioranza devono comunque trovare tutela.

Termina la discussione e nessuno prendendo la parola, si procede alla votazione per appello nominale.

#### L'ASSEMBLEA

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione;

- con il voto di n. 12 (dodici) azionisti presenti, portatori di n. 435.010.461 (quattrocentotrentacinquemilionidiecimilaquattrocentosessantuno) azioni, espresso nei modi di legge, come meglio specificato nel documento contenente il riepilogo della votazio-

ne, l'elenco degli azionisti con il numero delle azioni possedute e il voto espresso, che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "E",

#### DELIBERA

1. di modificare gli artt. 2; 5; 9; 10; 11; 13; 15, 20 e 23 dello statuto sociale nel modo che segue:

#### "Articolo 2

La società ha sede in Roma, via Fondi di Monastero n. 262.

L'Assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere ogni altro ufficio."

#### "Articolo 5

Il capitale sociale è di L. 151.046.913.750 (centocinquantomiliardiquarantaseimilioneinovecentotredicimilasettecentocinquanta) suddiviso in n. 604.187.655 (seicentoquattromilioneicentottantasettemilaseicentocinquantacinque) azioni da lire 250 (duecentocinquanta) ciascuna."

#### "Articolo 9

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti, ancorchè iscritti nel libro dei Soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o dove eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.

E' rilasciato al depositante un biglietto di ammissione per l'Assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione."

#### "Articolo 10

L'Assemblea si riunisce nella sede della Società od in quell'altra località nella quale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, purchè nel territorio dello Stato.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà

contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione e l'avvenuto deposito presso un primario istituto di credito delle stesse azioni al fine della partecipazione all'assemblea.

Sono altresì applicabili le disposizioni dell'art. 2367 c.c."

#### "Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria pubblicando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini stabiliti dalla legge, il relativo avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, nonché il giorno, il luogo e l'ora per l'Assemblea straordinaria di terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di quattro mesi può essere prorogato fino a sei mesi al fine di consentire l'acquisizione dei dati relativi ai bilanci delle società controllate."

#### "Articolo 13

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesto dall'articolo precedente e il giorno per la seconda convocazione non è stato fissato nell'avviso di prima convocazione, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Il deposito delle azioni fatto per la prima adunanza vale anche per la seconda ove non sia stato ritirato.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Per la terza convocazione dell'Assemblea straordinaria si applicano le disposizioni delle leggi vigenti."

#### "Articolo 15

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge sulla elezione dei Consiglieri. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni dell'art. 23. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità delle norme che precedono obbligano tutti gli Azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti, minori o curatelati."

**"Articolo 20**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio può inoltre delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad una o più persone che possono essere scelte anche fuori dal proprio seno con la qualifica di Direttori Generali.

Esso può, inoltre, delegare la rappresentanza sociale con i poteri, i limiti e le modalità da fissarsi di volta in volta, a funzionari della Società che facciano parte della Direzione della stessa o a procuratori.

Il consiglio di amministrazione, anche attraverso il Presidente, l'Amministratore Delegato, i consiglieri muniti di deleghe o il Comitato Esecutivo (ove nominato), riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale."

**"Articolo 23**

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti che ne stabilisce anche l'emolumento.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano com-

plessimamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curriculum e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, si applicherà il comma precedente.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente

e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo.

Fermo ed invariato il restante testo dello statuto sociale."

Detto statuto, come sopra modificato, si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, disgiuntamente tra loro, vengono conferiti i più ampi poteri per apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e dipendenti sono assunte dalla società.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene dichiarata chiusa essendo le ore 12:40.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli otto per facciate trentadue, ho dato lettura alla parte che lo approva.

Firmato

Micolini Paolo

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo


AZIONISTI PRESENTI

21/12/98 ORE 11,00



N.	AZIONISTI	N. AZIONI
1	CARADONNA GIOVANNI FRANCESCO <sup>1) 3)</sup>	21
2	CARADONNA MARCELLA p/d CARADONNA (G. FRANCESCO) <sup>2)</sup>	530
3	EFIN SRL (legale rappresentante CARADONNA (G. FRANCESCO) <sup>2)</sup>	2.594
4	REALE DAVIDE GIORGIO	2
5	REALE ALBERTO p/d REALE DAVIDE GIORGIO	8
6	RODINO MAURIZIO	121
7	RODINO LINDA p/d RODINO DEMETRIO	2
8	CIRIO HOLDING p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	421.537.131
9	ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	1
10	CENTROFINANZIARIA p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	13.470.000
11	BRECCIA GIUSEPPINA	7
12	CAMERINI BRUNO	44
13		
14	<sup>1)</sup> "partizione" con "Giucio";	
15	<sup>2)</sup> "partizione" con "Giucio";	
16	due partielle; <sup>3)</sup> Azioni delizate da CARADONNA G. FRANCESCO; tutte part. ille.	
17		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
<b>TOTALE</b>		<b>435.010.461</b>
%		<b>72,00%</b>

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*





CIRIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21 DICEMBRE 1998

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO

ORARIO 11,25

VOTAZIONE PER:  
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

N.	N. AZIONI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	ASSENTI
<b>AZIONISTI</b>					
1	CARADONNA GIOVANNI FRANCESCO	21	21		
2	CARADONNA MARCELLA p/d CARADONNA G. FRANCESCO	530	530		
3	EFIN SRL (legate rappresentante CARADONNA G. FRANCESCO)	2.594	2.594		
4	REALE DAVIDE GIORGIO	8	8		
5	REALE ALBERTO p/d REALE DAVIDE GIORGIO	121	121		
6	RODINO MAURIZIO	2	2		
7	RODINO LINDA p/d RODINO DEMETRIO	421.537.131	421.537.131		
8	CIRIO HOLDING p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	1	1		
9	ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	13.470.000	13.470.000		
10	CENTROFINANZIARIA p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	7	7		
11	BRECCIA GIUSEPPINA	44	44		
12	CAMERINI BRUNO				
13					
14	14) Sott. Torino con "Giroco"				
15	15) Sott. Torino con "Giroco"				
16	16) Sott. Torino con "Giroco" delegato per CARADONNA G. FRANCESCO; legge p.F. d.c.				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>		435.010.461	435.010.461	0	0
<b>TOT. % VOTANTI (ESCL. ASSENTI)</b>		100,00	100,00	0,00	0,00

*16/12/98*  
*Caradonna*

CIRIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21 DICEMBRE 1998


ORARIO 11,45

ORDINE DEL GIORNO  
PUNTO 2

VOTAZIONE PER:  
AUTORIZZ. ACQUISTO ED UTILIZZO AZIONI PROPRIE.

N.	N. AZIONI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	ASSENTI
AZIONISTI P.P.					
1	CARADONNA GIOVANNI FRANCESCO	21	530		
2	CARADONNA MARCELLA p/d CARADONNA G. FRANCESCO	530	2.594		
3	CARADONNA MARCELLA p/d CARADONNA G. FRANCESCO	2			
4	EFIN SRL (legale rappresentante CARADONNA G. FRANCESCO)	8			
5	REALE DAVIDE GIORGIO	121			
6	REALE ALBERTO p/d REALE DAVIDE GIORGIO	2			
7	RODINO MAURIZIO	421.537.131			
8	RODINO LINDA p/d RODINO DEMETRIO	1			
9	CIRIO HOLDING p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	13.470.000			
10	ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	7			
11	CENTROFINANZIARIA p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	44			
12	BRECCIA GIUSEPPINA				
13	CAMERINI BRUNO				
14	13 portatori con "Giorno"				
15	15 portatori con "Giorno"				
16	16 due portatori delegati da CARADONNA G. FRANCESCO, tutti p.p.				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
		435.010.461	435.007.316	3.145	0
		100,00	100,00	0,00	0,00

TOTALE AZIONI PRESENTI  
TOT. % VOTANTI (ESCL. ASSENTI)



Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta  
di modifiche statutarie redatta in conformità allo schema n. 3  
dell'allegato 2A, come disposto dall'articolo 26 della Deliberazione  
Consob n. 11520 del 1° luglio 1998

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per sottoporVi alcune modifiche  
statutarie che si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 1998, del  
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto  
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) più comunemente noto come Corporate  
Governance e dei primi Regolamenti di attuazione emanati dalla Commissione  
Nazionale per le Società e la Borsa.

Tali normative sono state ispirate dalla esigenza di rendere più trasparenti i mercati  
mobiliari e di permettere un più incisivo controllo sulla gestione delle società quotate al  
fine di realizzare un equilibrio tra le ragioni di contendibilità della proprietà delle società  
emittenti con quello della stabilità del loro assetto organizzativo e gestionale, nonché tra  
le esigenze di salvaguardia dell'autonomia delle scelte delle società e quelle di una  
efficace vigilanza sulle scelte stesse.

Ciò anche al fine di uniformarsi agli indirizzi comunitari in modo da potersi adeguare



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


TRADEMARK

REEL: 002302 FRAME: 0303


alle esigenze imposte dal processo di globalizzazione dei mercati finanziari almeno a livello europeo.

Le modifiche che Vi proponiamo di apportare allo statuto della Vostra società, per quanto attiene al recepimento della normativa sulla Corporate Governance, sono evidenziate nel testo allegato alla presente con raffronto del testo precedente, ed in particolare riguardano:

- l'articolo 9, relativamente alla possibilità degli azionisti di farsi rappresentare in assemblea anche da non socio e il riferimento alla raccolta di deleghe, come previsto dall'articolo 137 del Testo Unico;
- l'articolo 10, relativamente alla richiesta di convocazione dell'assemblea da parte di una minoranza qualificata, come previsto dall'articolo 125 del Testo Unico;
- l'articolo 11, relativamente all'introduzione della possibilità di fissare nell'avviso di convocazione il giorno, luogo e ora dell'assemblea straordinaria di terza convocazione, nonché il generico rinvio ai "termini stabiliti dalla legge" per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 144 3° comma del Testo Unico;




- l'articolo 13, relativamente ai quorum deliberativi dell'assemblea straordinaria, come previsto dall'articolo 126 del Testo Unico;
- l'articolo 15, relativamente alla nomina del Collegio Sindacale è stato fatto rinvio a quanto disposto nell'articolo 23;
- l'articolo 20, relativamente alle modalità con le quali il Consiglio di Amministrazione o attraverso i suoi membri muniti di deleghe devono riferire al Collegio Sindacale, come previsto dall'articolo 150 del Testo Unico;
- l'articolo 25, relativamente alla nomina dei sindaci da parte della minoranza ed il limite al cumulo degli incarichi, come previsto dall'articolo 148 del Testo Unico.



Vi proponiamo, con l'occasione, altre modifiche statutarie che riguardano:

1. il trasferimento della sede legale della società da Napoli, Centro Direzionale Isola B lotto 2 a Roma, Via Fondi di Monastero n. 262, in considerazione del processo di concentrazione di tutte le attività centrali di gestione ordinaria della società su Roma;
2. l'adeguamento del capitale sociale a quello che risulta essere sottoscritto e versato secondo l'ultima dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese di Napoli ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile.

Anche queste modifiche sono analiticamente esposte nel testo messo a raffronto con quello attualmente vigente e qui di seguito riportato.



### Articolo 2 Testo Vigente

La Società ha sede in Napoli, Centro Direzionale Isola B lotto 2.  
L'Assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.  
Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere ogni altro ufficio.

### Articolo 2 Testo Proposto

La Società ha sede in Roma, Via Fondi di Monastero n. 262.  
L'Assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.  
Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere ogni altro ufficio.

### Articolo 5 Testo Vigente

Il capitale sociale è di lire 151.016.163.750  
(centocinquantunomiliardisedicimilionicentosessantatremilasettecento  
cinquanta) suddiviso in n. 604.064.655  
(seicentoquattromilionisessantaquattromilaseicentocinquantacinque)  
da lire 250 (duecentocinquanta) ciascuna.

### Articolo 5 Testo Proposto

Il capitale sociale è di lire 151.046.913.750  
(centocinquantunomiliardiquarantaseimilioneinovecentotredicimilasette  
centocinquanta) suddiviso in n. 604.187.655  
(seicentoquattromilionicentottantasettemilaseicentocinquantacinque)  
da lire 250 (duecentocinquanta) ciascuna.

### Articolo 9 Testo Vigente

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti, ancorché iscritti nel libro dei Soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o dove eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.

E' rilasciato al depositante un biglietto di ammissione per l'Assemblea.  
Ogni azione dà diritto ad un voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da altro azionista che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società e che sia in condizione di intervenirevi. La rappresentanza non può, altresì, essere conferita alle società



A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

controllate, agli amministratori, sindaci e dipendenti di quest'ultime, né ad aziende o Istituti di credito.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

### Articolo 9 Testo Proposto

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti, ancorché iscritti nel libro dei Soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o dove eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.

E' rilasciato al depositante un biglietto di ammissione per l'Assemblea. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione.


### Articolo 10 Testo Vigente

L'Assemblea si riunisce nella sede della società od in quell'altra località nella quale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, purché nel territorio dello Stato.

### Articolo 10 Testo Proposto

L'Assemblea si riunisce nella sede della società od in quell'altra località nella quale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, purché nel territorio dello Stato.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione e l'avvenuto deposito presso un primario istituto di



credito delle stesse azioni al fine della partecipazione all'assemblea. Sono altresì applicabili le disposizioni dell'art. 2367 c.c.

#### Articolo 11 Testo Vigente

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria pubblicando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, il relativo avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di quattro mesi può essere prorogato fino a sei mesi al fine di consentire l'acquisizione dei dati relativi ai bilanci delle società controllate. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che sia convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure che sia stata richiesta da tanti azionisti che rappresentano almeno il quinto del capitale sociale, con domanda contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

#### Articolo 11 Testo Proposto


Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria pubblicando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini stabiliti dalla legge, il relativo avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, nonché il giorno, il luogo e l'ora per l'assemblea straordinaria di terza convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di quattro mesi può essere prorogato fino a sei mesi al fine di consentire l'acquisizione dei dati relativi ai bilanci delle società controllate.

#### Articolo 13 Testo Vigente

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesto dall'articolo precedente e il giorno per la seconda



TRADEMARK

REEL: 002302 FRAME: 0308

convocazione non è stato fissato nell'avviso di prima convocazione, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Il deposito delle azioni fatto per la prima adunanza vale anche per la seconda ove non sia stato ritirato.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate. Sussistendone i presupposti, si applica per la terza convocazione dell'assemblea straordinaria il disposto dell'articolo 2369-bis del codice civile.

### Articolo 13 Testo Proposto

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesto dall'articolo precedente e il giorno per la seconda convocazione non è stato fissato nell'avviso di prima convocazione, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Il deposito delle azioni fatto per la prima adunanza vale anche per la seconda ove non sia stato ritirato.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Per la terza convocazione dell'assemblea straordinaria si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

### Articolo 15 Testo Vigente

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge sulla elezione dei Consiglieri e dei sindaci. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità delle norme che precedono obbligano tutti gli Azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti, minori o curatelati.



### Articolo 15 Testo Proposto


L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge sulla elezione dei Consiglieri. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni dell'art. 23. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità delle norme che precedono obbligano tutti gli Azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti, minori o curatelati.

### Articolo 20 Testo Vigente

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio può inoltre delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad una o più persone che possono essere scelte anche fuori dal proprio seno con la qualifica di Direttori Generali. Esso può, inoltre, delegare la rappresentanza sociale con i poteri, i limiti e le modalità da fissarsi di volta in volta, a funzionari della Società che facciano parte della Direzione della stessa o a procuratori.

### Articolo 20 Testo Proposto

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio può inoltre delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad una o più persone che possono essere scelte anche fuori dal proprio seno con la qualifica di Direttori Generali. Esso può, inoltre, delegare la rappresentanza sociale con i poteri, i limiti e le modalità da fissarsi di volta in volta, a funzionari della Società che facciano parte della Direzione della stessa o a procuratori. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, l'Amministratore Delegato, i consiglieri muniti di deleghe o il Comitato Esecutivo (ove nominato), riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società



A handwritten signature is located at the bottom center of the page, below the main text.

controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale.

### Articolo 23 Testo Vigente

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

L'assemblea, provvede alla nomina sindacale, alla eventuale designazione del Presidente, alla determinazione della retribuzione da assegnarsi ai sindaci effettivi e a quant'altro, a norma di legge.

### Articolo 23 Testo Proposto

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti che ne stabilisce anche l'emolumento.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.


La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.



**TRADEMARK**

**REEL: 002302 FRAME: 0311**

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curriculum e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:


1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.


In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, si applicherà il comma precedente.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al 2° comma del presente articolo.





CIRIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21 DICEMBRE 1998

ORDINE DEL GIORNO

ORARIO 12:20

VOTAZIONE PER:  
MODIFICA STATUTO SOCIALE

N.	N. AZIONI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	ASSENTI
<b>AZIONISTI</b>					
1	CARADONNA GIOVANNI FRANCESCO	21			
2	CARADONNA MARCELLA p/d CARADONNA G. FRANCESCO	530			
3	CARADONNA MARCELLA p/d CARADONNA G. FRANCESCO	2.594			
4	EFIN SRL (legale rappresentante CARADONNA G. FRANCESCO)	2			
5	REALE ALBERTO p/d REALE DAVIDE GIORGIO	8			
6	RODINO MAURIZIO	121			
7	RODINO LINDA p/d RODINO' DEMETRIO	2			
8	CIRIO HOLDING p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	421.537.131			
9	ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	1			
10	CENTROFINANZIARIA p/d ROCCO DI TORREPADULA NICOLA	13.470.000			
11	BRECCIA GIUSEPPINA	7			
12	CAMERINI BRUNO	44			
13					
14	Adde p/d CARADONNA GIORGIO				
15	Adde p/d CARADONNA GIORGIO				
16	Adde p/d CARADONNA GIORGIO				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>		435.010.461	0	0	0
<b>TOT. % VOTANTI (ESCL. ASSENTI)</b>		100,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature: f b, N...*

*Handwritten signature: Qu...*

STATUTO

TITOLO I - Denominazione sede e durata della Società.

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione di CIRIO Società per Azioni.

Articolo 2

La società ha sede in Roma, via Fondi di Monastero n. 262.

L'Assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere ogni altro ufficio.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2025.

Può essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - Oggetto della Società.

Articolo 4

La Società ha per oggetto:

- l'assunzione, la conseguente gestione (non fiduciaria) e la disposizione di partecipazioni, quote ed interessenze in società, enti e consorzi, sia nazionali che esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere agricolo, industriale, immobiliare, finanziario o commerciale;

- il finanziamento ed il coordinamento tecnico-finanziario delle società, enti e consorzi cui partecipa e la prestazione di ogni altro utile servizio, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie;

- l'esercizio di imprese industriali e commerciali di prodotti alimentari.

La Società per l'attuazione dell'oggetto sociale può:

- compiere operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari, direttamente o indirettamente connesse all'oggetto, nonché l'acquisto, la gestione (non fiduciaria) e la vendita di beni materiali ed immateriali in generale.

E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma e, altresì, ogni attività di intermediazione riservata alle società di intermediazione mobiliare; lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

TITOLO III - Capitale - Azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di L. 151.046.913.750 (centocinquantunomiliardiquarantaseimilioninovecentotredicimilasettecentocinquanta) suddiviso in n. 604.187.655 (seicentoquattromilionicentottantasettemilaseicentocinquantacinque) azioni da lire 250 (duecentocinquanta) ciascuna.

#### Articolo 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione è regolato nei modi di legge.

Il consiglio di amministrazione richiede, in una o più volte, i versamenti sulle azioni sottoscritte fissandone tempi e modi. A carico degli azionisti morosi, decorre l'interesse del 10% (dieci per cento) dalla data in cui il versamento deve essere eseguito e la società può esercitare nei confronti di detti azionisti i diritti di cui all'art. 2344 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 22 settembre 1995, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche emettendo warrants al servizio per un ammontare fino a L. 200.000.000.000 (duecentomiliardi).

A tal fine il consiglio di amministrazione potrà emettere anche azioni di categorie diverse dalle azioni ordinarie, nei limiti consentiti dalla legge, stabilendone eventualmente i relativi sovrapprezzi. In data 15.6.1992 il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli con delibera assembleare del 22.9.1995, ha deliberato di aumentare il capitale sociale da L. 151.016.163.750 fino ad un massimo di L. 282.937.238.750 (duecentottantaduemiliardinovecentotrentasettemilioniduecentotrentottomilasettecentocinquanta) attraverso l'emissione di massimo n. 527.684.300 (cinquecentoventisettemilioniseicentottantaquattromilatrecento) azioni ordinarie del valore di L. 250 (duecentocinquanta) ciascuna, godimento al 1° gennaio 1998, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c.c., e al prezzo di emissione determinando ai sensi della citata delibera.

Ulteriore aumento del capitale sociale per L. 30.846.456.750 (trentamiliardicinquecentoquarantaseimilioniquattrocenocinquantaseimilasettecentocinquanta) attraverso l'emissione di n. 122.185.327 (centoventiduemilionicentottantacinquemilaottocen-

toventisette) azioni ordinarie del valore nominale di L. 250 cadauna, al prezzo di emissione di L. 1.000 (mille) cadauna di cui L. 750 (settecentocinquanta) a titolo di sovrapprezzo, viene riservato al servizio dei residui n. 122.185.827 "Buoni Facoltà di sottoscrizione azioni ordinarie Cirio S.p.a.", convertibili entro il 31.12.2000, giusta delibera del 31.10.1995.

#### Articolo 7

Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. Le azioni al portatore possono essere tramutate in nominative e viceversa a richiesta e spese dell'interessato. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

#### Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, a norma e con le modalità di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 22 settembre 1995, di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili in azioni e/o con warrants per un ammontare fino a L. 200.000.000.000 (duecentomiliardi) ma per un importo che di volta in volta, non ecceda il capitale versato ed esistente, ai sensi del primo comma dell'art. 2410 c.c.

#### TITOLO IV - Assemblea Generale

#### Articolo 9

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti, ancorchè iscritti nel libro dei Soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o dove eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.

E' rilasciato al depositante un biglietto di ammissione per l'Assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, gli azionisti possono farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce al biglietto di ammissione.

#### Articolo 10

L'Assemblea si riunisce nella sede della Società ed in quell'altra località nella quale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, purchè nel terri-

torio dello Stato.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione e l'avvenuto deposito presso un primario istituto di credito delle stesse azioni al fine della partecipazione all'assemblea. Sono altresì applicabili le disposizioni dell'art. 2367 c.c.

#### Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria pubblicando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini stabiliti dalla legge, il relativo avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, nonché il giorno, il luogo e l'ora per l'Assemblea straordinaria di terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di quattro mesi può essere prorogato fino a sei mesi al fine di consentire l'acquisizione dei dati relativi ai bilanci delle società controllate.

#### Articolo 12

L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con le maggioranze previste dall'art. 2368 c.c.

L'Assemblea straordinaria di prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### Articolo 13

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesto dall'artico-

lo precedente e il giorno per la seconda convocazione non è stato fissato nell'avviso di prima convocazione, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Il deposito delle azioni fatto per la prima adunanza vale anche per la seconda ove non sia stato ritirato.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Per la terza convocazione dell'Assemblea straordinaria si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

#### Articolo 14

Il Presidente ed in sua assenza l'Amministratore più anziano esercitano le funzioni di Presidente dell'Assemblea. In loro assenza l'Assemblea elegge il Presidente. L'Assemblea elegge un Segretario anche non socio.

Nel caso di Assemblea straordinaria, il relativo verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie fra gli Azionisti presenti due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto degli Azionisti e loro rappresentanti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità e le procedure delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sono prese per appello nominale.

#### Articolo 15

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge sulla elezione dei Consiglieri. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni dell'art. 23. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità delle norme che precedono obbligano tutti gli Azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti, minori o curatellati.

#### Articolo 16

Le copie e gli estratti delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie sono rilasciate e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario della riunione.

TITOLO V - Consiglio di Amministrazione e Sindaci

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero non minore di tre e non maggiore di quindici membri nominati dall'Assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

I Consiglieri durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti e si deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri può essere attribuita una partecipazione agli utili a norma dell'articolo 26 del presente Statuto.

Ad essi, inoltre, può essere assegnato con deliberazione dell'Assemblea un compenso fisso annuale. Ai Consiglieri spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Articolo 18

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea e può eleggere uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, in sua vece il Vice Presidente più anziano d'età o l'Amministratore Delegato convoca il Consiglio di Amministrazione con un preavviso di cinque giorni e comunica ai Consiglieri a domicilio l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato immediatamente per telegrafo, telex o telefax.

Il Consiglio deve essere convocato entro otto giorni dalla richiesta che sia pervenuta al Presidente a firma di almeno due Consiglieri.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da trattare.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano d'età, dal solo Vice Presidente presente, dall'Amministratore Delegato anziano d'età, dal solo Amministratore Delegato presente (se nominati) o in mancanza dal Consigliere presente di maggiore età.

Colui che presiede la riunione nomina il segretario che può essere scelto anche fuori dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.

In caso di voti pari, il voto del Presidente ha la prevalenza.

Le adunanze del Consiglio sono tenute presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato le modalità di funzionamento ed averne stabilito il numero dei membri, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più Vice Presidenti, ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti delle deleghe. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2384 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

#### Articolo 19

I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal segretario. Gli estratti e le copie dei detti processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario e fanno prova legale."

#### Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio può inoltre delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad una o più persone che possono essere scelte anche fuori dal proprio seno con la qualifica di Direttori Ge-

nerali.

Esso può, inoltre, delegare la rappresentanza sociale con i poteri, i limiti e le modalità da fissarsi di volta in volta, a funzionari della Società che facciano parte della Direzione della stessa o a procuratori.

Il consiglio di amministrazione, anche attraverso il Presidente, l'Amministratore Delegato, i consiglieri muniti di deleghe o il Comitato Esecutivo (ove nominato), riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale.

#### Articolo 21

La firma e la rappresentanza in giudizio della Società - di qualsiasi ordine e grado, anche arbitrale - spettano al Presidente, agli Amministratori Delegati, nonché agli Amministratori e a quelle persone alle quali vengono espressamente affidate dal Consiglio ai sensi dell'articolo precedente.

La rappresentanza della società compete inoltre:

- agli Amministratori Delegati nei limiti della delega;

- ai Direttori Generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;

- ai procuratori speciali che possono essere nominati per singoli atti o categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

#### Articolo 22

I Consiglieri di Amministrazione non assumono alcuna obbligazione personale per gli impegni della Società.

L'azione di responsabilità per violazione del loro mandato, della legge e dello Statuto compete esclusivamente all'Assemblea, la quale può deliberarne l'esperimento secondo quanto previsto dall'articolo 2393 del c.c.

#### Articolo 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti che ne stabilisce anche l'emolumento.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati il curriculum e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, si applicherà il comma precedente.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo.

#### TITOLO VI - Bilancio ed utili

##### Articolo 24

L'esercizio della Società è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

##### Articolo 25

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti o per altre destinazioni.

Il Consiglio ha facoltà di deliberare, sempre quando siano trascorsi almeno sei mesi dell'esercizio sociale in corso, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio teso ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile.

Il saldo è pagato all'epoca fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

##### Articolo 26

I prelevamenti a favore del Fondo di riserva legale cessano quando questo ha raggiunto il quinto del capitale, salvo la reintegra se del caso.

#### TITOLO VII - Liquidazione

##### Articolo 27

Per la liquidazione della Società e la ripartizione dell'attivo sociale sono osservate le disposizioni di legge; la liquidazione è affidata a tre liquida-

tori nominati dall'Assemblea. \_\_\_\_\_


Firmato

Micolini Paolo

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

Copia autentica conforme all'originale di N. 42 facciate  
che si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma 28 LUG. 2000



(Dr. GIOVANNI GIULIANI - NOTARY - 00197 ROME - Via A. Bertoloni, 10 - Tel.: 06.80690399 (automatic search) - Fax 06.80691363)

Registered in Rome - Public Deeds - on January 7, 1999

Serial No. 24526

Collection No. 6356

MINUTES OF AN ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING

ITALIAN REPUBLIC

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, this twenty-first day of December.

At 11:10 a.m.

December 21, 1998

In Rome, via Fondi di Monastero No. 262.

Before me, dr. Giovanni Giuliani, Notary in Rome, member of the Board of the Associated Notary Districts of Roma, Velletri and Civitavecchia.

THERE IS PRESENT

MICOLINI Mario, entrepreneur, born at Monfalcone (GO) on December 2, 1938, in the capacity of chairman of the Board of Directors of the company "CIRIO Società per Azioni (Joint-Stock Company) having its registered office in Naples (NA) Centro Direzionale Isola B lotto No. 2. company's capital 151,046,913,750 fully paid-up, recorded in the Corporation Register under No. 423382/97 of the Court of Naples, Fiscal Code 06690550634, domiciled for office with the company's registered

office.

Said appearer of whose personal identity and title I Notary am sure, renounces the presence of witnesses, with my consent, and declares to me that in this very day, hour and place the ordinary and extraordinary meeting of said company is convened into first calling, for discussing and resolving upon the following

AGENDA

OMISSIS

Extraordinary Part:

1. Modification of the Company's Statute, at articles 2; 5; 9; 10; 11; 13; 15; 20; 23.

Pursuant to art. 14 of the Company's Statute the legally recognized person takes the chair and asks me notary to record the proceedings of the present meeting, pursuant to the company's statute and articles 2371 and 2375 of the Civil Code.

Accepting the request, I admit

- that the meeting takes place as follows:

The chairman, pursuant to art. 14 of the company's statute, chooses two scrutineers from the present shareholders, in the persons of:

- Davide Reale;
- Demetrio Rodinò;

who accept to perform this function;

- for the board of directors there are present:

Paolo Micolini, chairman;

- Riccardo Ferrero and Roberto Michetti, vice-chairmen

- Vittorio Bottazzi and Lucio Velo, Directors;

- for the board of auditors there are present:

Alvise Conciato, president;

Antonio Petrucci, standing auditor;

justified absentee is Rossano Ruggeri, standing auditor;

- that the convocation of the present meeting took place

regularly by notification to attend No. S-25293 issued in

the Official Gazette on November 26, 1998, advertising

sheet No. 277;

- that, as prescribed by art. 38 by the National

Committee for Companies and Stock Exchange (CONSOB) in

the resolution No. 11520 of July 1, 1998, the

notification to attend was also published on November 26,

1998 in the newspaper "Il Sole 24 ore";

- that deposits were carried out with the entrusted

collecting places for No. 435,040,741 (four hundred and

thirty-five million forty thousand seven hundred and

forty-one) shares out of No. 604,187,655 (six hundred and

four million one hundred and eighty-seven thousand six

hundred and fifty-five) shares of a nominal value of 250

(two hundred and fifty) liras each, forming the company's

capital of 151,046,913,750 (one hundred and fifty-one

thousand forty-six million nine hundred and thirteen thousand seven hundred and fifty) liras, and that terms and modalities for share deposit as stated in the notification to attend were regularly observed for taking part in the present meeting;

- that, based on a check carried out on the sheet of presences,

OMISSIS

and respecting art. 2372 of the civil code as regards correspondence of proxies, there are present up to this moment No. 12 (twelve) shareholders with an overall amount, of their own or by proxy, of 435,010,461 (four hundred and thirty-five million ten thousand four hundred and sixty-one) company's shares that, based on art. 9 of the statute, give right to an equal number of votes;

- also present are qualified journalists as well as experts, financial analysts, admitted to to-day's meeting.

The Chairman, having ascertained the real presence of shareholders representing, of their own or by proxy, a number of shares greater than half the company's capital, reserving the right to inform later about the definitive data concerning shareholders taking part in the meeting, declares the meeting validly constituted, pursuant to art. 2368 of the civil code and art. 12 of the company's

statute and, therefore, declares the meeting open.

Preliminarily, the chairman, for an orderly progress of the meeting proceedings, asks the people present that would even temporarily leave the meeting to kindly hand over the pass-out check received at the moment of entry, to the proper office placed at the room entry, taking it in again on coming back to the room.

The chairman asks the shareholders present to kindly point out:

- possible lack of legitimation to the vote pursuant to articles 120 and 121 of the legislative decree of February 24, 1998 No. 58 (non-communication to the CONSOB in case of participating shares higher than 2% - two percent - of the company's capital or mutual shareholdings);

- to communicate, pursuant to article 122 of the legislative decree of February 24, 1998 No. 58, the possible existence of agreements between the shareholders concerning the exercise of rights relative to shares or share transferring and, in case of existence of same, the detailed list of the names of shareholders accepting the agreement and the percent of checked or associated holding owned by each of them, in that these news will be inserted in the minutes.

None of the people present declares that they are in the

above mentioned situations and the chairman at all events adds that he is not aware of pacts and agreements of this kind.

Pursuant to what prescribed by article 39 of the CONSOB resolution No. 11520 of July 1, 1998, the chairman finally points out that according to the outcome of the register of partners, supplemented with the communications received and other available information, the shareholders owning shares with right to vote to an extent higher than 2% of the company's subscribed capital appear to be the following:

"Cirio Holding S.p.A. No. 421,537,131 (four hundred and twenty-one million, five hundred and thirty-seven thousand one hundred and thirty-on) shares corresponding to 69.769% (sixty-nine and seven hundred and sixty-nine percent) of the company's capital;

Tri Valley Growers No. 13,956,800 (thirteen million nine hundred and fifty-six thousand eight hundred) corresponding to 2.310% (two and three hundred and ten percent) of the company's capital;

Centrofinanziaria S.p.A. No. 13,470,000 (thirteen million four hundred and seventy thousand) corresponding to 2.229% (two and two hundred and twenty-nine percent) of the company's capital.

OMISSIS

Then the subject matter on the agenda in the extraordinary part of the meeting is dealt with:

1. Modification of the Company's Statute at articles 2; 5; 9; 10; 11; 13; 15; 20; 23.

The chairman reads the report prepared by the board of directors as regards a proposal for modifications to the statute drawn up in compliance with scheme No. 3 of annex 2A, as provided by art. 26 of the CONSOB resolution No.

11520 of July 1, 1998.

OMISSIS

THE MEETING

after taking note of the report of the board of directors;

- by vote of No. 12 (twelve) shareholders present, with No. 435,010,461 (four hundred and thirty-five million ten thousand four hundred and sixty-one) shares, expressed in accordance with law, as better specified in the document containing a summary of voting

OMISSIS

RESOLVES UPON

1. Modifying articles 2; 5; 9; 10; 11; 13; 15; 20 and 23 of the company's stature as follows:

"Article 2

The company has its registered office in Rome, via Fondi di Monastero No. 262.

The partner Meeting can establish and eliminate secondary offices.

The Board of Directors can establish and eliminate any other office."

OMISSIS

Expenses for the present deed and subordinate expenses are to be paid by the company.

Since nothing else is to be resolved upon and nobody else asks leave to speak, the present meeting is declared closed at 12:40 a.m.

The present deed partly written by an electronic means by a person I trust and partly written by myself on eight sheets consisting of thirty-two pages, was read by me to the party that approves it.

Signed

Micolini Paolo

GIOVANNI GIULIANI Notary Seal

ENCLOSURE "A"

.....OMISSIS.....



ENCLOSURE "B"

... OMISSIS...



ENCLOSURE "C"

... OMISSIS...



ENCLOSURE "D"

... OMISSIS...



ENCLOSURE "E"

... OMISSIS...



ENCLOSURE "F"

... OMISSIS...



The present copy formed of 42 sheets is in conformity  
with the original and is delivered for uses provided by  
Law.

Rome, July 28, 2000

(Signature and stamp).

MILANO, TRADOTTO IL 26/04/2001 *Letizia Zambetti*





TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TRADUZIONE STRAGIUDIZIALE EFFETTUATA DA PERSONA  
NON ISCRITTA ALL'ALBO DEL TRIBUNALE



In data 3 maggio 2001 avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente

comparsa la signora LETIZIA ZAMBETTI

nat a PALAZZOLO S/O il 5/12/1975 residente in ROMANO DI LOMBARDIA

Via G. MARCONI N. 45, identificata con documento

CARTA D'IDENTITA' N° AD 3110464, rilasciato da \_\_\_\_\_

il 4/07/1998 la quale esibisce la traduzione


che precede in lingua INGLESE, da lui/lei effettuata in

data 26/04/2001 e chiede di poterla giurare.

Dichiara di non essere iscritto/a nell'Albo dei Traduttori del Tribunale.

Ammonit a ai sensi dell'art. 483 c.p. (1) la componente presta il giuramento ripetendo le parole "Giuro di aver ben e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Letto, confermato e sottoscritto. *Letizia Zambetti*



REG. CRON. N°  
03.05.01 014915



1) art. 483 c.p. "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

NOTA BENE:

L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la veridicità e il contenuto della traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra.

TRADEMARK

RECORDED: 05/21/2001

REEL: 002302 FRAME: 0341